



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Affari Generali, Risorse Umane e Informatica

Ordinanza numero 100 del 23/07/2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5° DEL D. LGS. 267/2000 PER LA SOSPENSIONE DEGLI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO GLI ESERCIZI PUBBLICI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione della stessa OMS dell'11 marzo 2020, con la quale, in considerazione dei livelli di diffusione e di gravità raggiunti dall'epidemia da COVID-19 è stato dichiarato lo stato di pandemia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis, e dell'art.4;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa slavi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19"

Visto il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
Visto il D.L. 16/05/2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” e in particolare:

- L'art. 1 comma 14 che stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o di ambiti analoghi, adottati dalla Regione o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

- L'art. 1 comma 9 che stabilisce che il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”

Visto da ultimo il DPCM 14 luglio 2020 che proroga fino al 31 luglio le misure del DPCM 11 giugno 2020 e conferma sino a tale data le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 ;

Considerato che:

- la cosiddetta Fase2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

- come indicato dal Ministero della Salute la disinfezione costante delle mani, il mantenimento del distanziamento fisico e l'uso di una mascherina di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie rappresentano utili presidi per ridurre le probabilità di nuovi contagi tra la popolazione;

Rilevato che l'attività ricognitiva svolta dagli organi di accertamento ha evidenziato una serie di problematiche connesse ad una compresenza eccessiva di persone, in special modo in occasione di eventi di pubblico spettacolo organizzati da esercizi pubblici;

Ritenuto che a tutela della salute pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e temperando i principali interessi in gioco, risulti opportuno che il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, debba limitare lo svolgimento di tali eventi;

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

Visto il vigente Statuto comunale;

In attuazione di quanto sopra richiamato, fatte salve ulteriori eventuali proroghe in ragione della evoluzione della emergenza sanitaria;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone e a tutela della quiete pubblica, a far data dalla presente e fino al 31 Luglio 2020;

E' fatto divieto:

- di svolgere eventi di Pubblico Spettacolo, organizzati ai sensi degli art. 68 e 69 del TULPS, in tutti gli esercizi pubblici del Comune Castiglione del Lago;

Resta consentito il solo svolgimento di attività di "piccolo intrattenimento" da parte di esercizi commerciali in possesso dei relativi requisiti di legge, ove non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dal piano di zonizzazione acustica comunale.

Si ricorda che per "piccolo intrattenimento" si intende esclusivamente la produzione o riproduzione di musica di sottofondo e/o accompagnamento alla fruizione degli spazi del locale.

L'impatto musicale non deve arrecare disturbo e non deve risultare preminente rispetto al normale svolgimento dell'attività commerciale e deve in ogni caso rispettare le seguenti indicazioni:

- è vietata la pubblicità di tali spettacoli e trattenimenti;
- l'esercizio delle attività di spettacolo è consentito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico e in ogni caso la potenza di ogni diffusore acustico deve essere contenuta entro i 150 w RMS;

INFORMA

Che sarà svolta anche un'attività costante di monitoraggio sul rispetto della presente ordinanza da parte della Polizia Municipale;

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà, con mezzi propri o delegando altri organi di controllo, l'eventuale effettuazione di prove fonometriche atte a verificare il puntuale rispetto della presente.

DISPONE

- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio On Line e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- a) Al Prefetto di Perugia;
- b) Al Questore di Perugia;
- c) Al Comando dei Carabinieri di Castiglione del Lago e di Città della Pieve;
- d) Al Comando di Polizia Locale;

e) Al Comando di Polizia Stradale;

f) Alla Guardia di Finanza.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE CHE

L'inosservanza della presente ordinanza è punibile con le sanzioni previste, dall'art 7-bis.1 del Testo Unico degli Enti Locali, qualora non costituisca reato (artt. 659 e 650 del Codice Penale), o non sia già sanzionata ai sensi del D.L. 25/2020 e 33/2020, Il presente provvedimento potrà essere sospeso o modificato in qualsiasi momento, per motivi attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero possono essere adottati eventuali ed ulteriori atti di ordine restrittivo.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del DPR 1199/1971

Castiglione del Lago, li 23/07/2020

Sindaco
Matteo Burico / INFOCERT SPA